



diritto & religioni

Semestrale
Anno X - n. 1-2015
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

19



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno X - n. 1-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Nuovi scenari della collaborazione: la recente Convenzione sulla “interoperabilità” dei sistemi BEWEB e SAN in tema di patrimonio archivistico ecclesiastico

ISABELLA BOLGIANI

1. *Premessa*

L'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI (di qui in poi: UNBCE) ed il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo – Istituto Centrale per gli Archivi (di qui in poi: ICAR) hanno siglato, il 10 marzo 2015, una apposita Convenzione finalizzata ad “*una migliore, più efficace e reciproca integrazione dei dati presenti nel portale BEWEB – Beni ecclesiastici in web nell’ambito del Sistema archivistico nazionale (SAN)*”¹. Ciò è avvenuto con lo scopo di garantire – come precisa tale documento – l’interoperabilità tra i due sistemi, secondo *standard* condivisi, offrendo inoltre libero accesso agli utenti. Già da questi pochi cenni emerge con evidenza la forte carica innovativa di tale accordo, che – sia per il tema trattato, sia per le scelte metodologiche adottate – si distingue da altre convenzioni, tra autorità civili ed ecclesiastiche, del medesimo tenore normativo concluse negli ultimi anni², aprendo interessanti spunti di riflessione.

¹ Il testo della Convenzione è consultabile nella banca dati del sito www.olir.it.

² Per uno sguardo generale rivolto all’attuale panorama delle fonti di diritto ecclesiastico, cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, VI ed., Giappichelli, Torino, 2014; più nello specifico, si veda RAFFAELE BOTTA, *Dalla riforma del Concordato alla Costituzione europea: vent’anni di trasformazioni delle fonti del diritto ecclesiastico in Italia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 2004, p. 98, il quale sottolinea come gli accordi pattizi si siano “*declinati*” nel tempo su molteplici livelli e in forme diversificate; nonché più di recente, A. BETTETINI, *Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni di carattere locale*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, n. 2, 2010, pp. 333-361.

2. Gli archivi ecclesiastici nell'Accordo di revisione del Concordato lateranense

Anzitutto il tema. Sono trascorsi ormai quasi quindici anni da quando, nel corso di un Convegno³ dedicato all'intesa "relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche"⁴, veniva ricordato come l'esigenza di una disposizione specificamente rivolta a questo argomento fosse stata prospettata "fin dagli inizi del lungo e travagliato percorso di revisione del Concordato lateranense ad opera della Commissione ministeriale istituita dall'on. Gonella nel 1968"⁵, posta l'assenza di una simile previsione nel testo pattizio del 1929⁶. La proposta – precisava quella stessa dottrina⁷ – recepita in forma piuttosto sintetica nelle prime bozze e cioè con riferimento ai soli archivi, venne infine estesa anche ai c.d. beni librari nei testi successivi, sino a giungere alla formula attuale⁸, secondo la quale "La conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti ed istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti" (art. 12, n. 1, comma 3).

³ Il Convegno venne organizzato a Roma, nei giorni 2-3 aprile 2001, presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali. Gli esiti di tali lavori vennero raccolti, in versione rivista ed ampliata, nel volume *Le carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia*, a cura di ANTONIO G. CHIZZONITI, Il Mulino, Bologna, 2003.

⁴ Si veda il D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189 – Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 18 aprile 2000. Il testo è consultabile nel volume *La Chiesa cattolica in Italia. Normativa pattizia*, a cura di ISABELLA BOLGIANI, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 171-182. L'intesa è stata promulgata nell'ordinamento canonico con decreto del Presidente della CEI del 10 luglio 2000 (NCEI, 6, 2000, p. 169 ss.)

⁵ Così GIORGIO FELICIANI, *I capisaldi dell'Intesa*, in *Le carte della Chiesa*, cit., p. 111, il quale nella ricostruzione puntuale di tale percorso, rinvia a propria volta a GIOVANNI SPADOLINI, *La questione del Concordato con i documenti inediti della Commissione Gonella*, Le Monnier, Firenze, 1976, pp. 297 ss.

⁶ Sul punto si veda ALBERTO ROCCELLA, *I beni culturali ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 2004, p. 201. Per una analitica ricostruzione storica del tema, si rinvia inoltre ad ONORATO BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale. Dalle leggi eversive alle modificazioni del Concordato*, in *Archiva Ecclesiae*, n. 28-29, 1985-1986, p. 82 ss.

⁷ GIORGIO FELICIANI, *I capisaldi dell'Intesa*, cit. p. 112 ss.

⁸ Per una accurata individuazione di tali passaggi, si rinvia a GERALDINA BONI, *Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiastici*, Giappichelli, Torino, 2005, in particolare p. 54 ss. Inoltre, sulla evoluzione delle trattative che hanno portato alla versione definitiva dell'art. 12, si veda FLAVIA PETRONCELLI HUBLER, *Brevi note sulla tutela dei beni culturali nell'accordo di modificazioni del Concordato*, in *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di RAFFAELE COPPOLA, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 715 ss.; ed, *ivi*, FRANCO E. ADAMI, *Archivi e biblioteche di enti ed istituzioni ecclesiastiche*, in particolare pp. 244-248; ancora, *Id.*, *Problemi preliminari di genesi dell'art. 12 del nuovo Accordo tra Stato e Chiesa*, in *Archivi ecclesiastici e legislazione concordataria dopo il nuovo Accordo tra Stato e Chiesa, Atti del seminario di studio, Bari 23-24 marzo 1988*, a cura di GAETANO DAMMACCO, in *Archivi per la storia: rivista della Associazione nazionale archivistica italiana*, n. 2, 1989, Le Monnier, Firenze, p. 30 ss.

È dall'Accordo di revisione concordataria, dunque, che sembra inevitabile prendere le mosse per comprendere la *ratio* alla base tanto della sopra citata intesa del 2000 in tema di archivi e biblioteche ecclesiastiche, quanto della convenzione del 2015 che sarà specifico oggetto del presente studio. Si tratta evidentemente di due accordi aventi valore giuridico differente, come la stessa "titolazione" del resto evidenzia, e sulla cui rilevanza nella gerarchia delle fonti si tornerà più ampiamente in seguito. Quello che qui preme evidenziare, come primo passo di indagine, è invece il comune spirito denominatore di tali documenti bilaterali, di cui si è appena fatto cenno.

Non si deve dimenticare, infatti, come gli archivi della Chiesa abbiano svolto per molto tempo prevalentemente una funzione "intra-ecclesiale"⁹.

È cioè stato dato poco rilievo, almeno nell'ordinamento italiano, alla nozione di archivio ecclesiastico come tendenzialmente classificabile, tra gli altri, nella più ampia categoria civilistica dei "beni culturali"¹⁰. Se è vero infatti che, da un lato, il concetto di archivio non è necessariamente legato a quello di bene culturale, dall'altro, per quanto concerne le c.d. carte della Chiesa, si deve rilevare come queste ultime, anche in quanto patrimonio documentale storico di un ordinamento "indipendente e sovrano"¹¹, rientrano facilmente in tale specifica classificazione, con importanti conseguenze in termini di loro tutela e valorizzazione.

Di qui, l'importanza dell'inclusione di una disposizione espressamente

⁹ In questo senso, cfr. ANDREA ZANOTTI, *Prefazione a Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiasticistici*, in *Gli archivi della Chiesa cattolica*, cit., p. V, il quale precisa come gli archivi ecclesiastici siano stati a lungo considerati solo come una sorta di "deposito" di dati "concernenti le vicende dei fedeli, [...], nonché gli inventari dei beni patrimoniali" ecclesiastici.

¹⁰ Per la definizione del concetto di bene culturale, nell'ordinamento italiano, si veda da ultimo il D.lgs n. 42 del 2004 (c.d. Codice Urbani), il quale all'art. 2, dopo avere affermato che il patrimonio culturale è costituito dai "beni culturali e paesaggistici" (comma 1), precisa che "Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà".

¹¹ In questo senso, ANDREA ZANOTTI, *Prefazione a Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiasticistici*, cit., p. V. Sugli archivi nell'ordinamento canonico, sia pure senza pretesa di completezza, si veda ANGELO TURCHINI, *Archivi della Chiesa ed archivistica*, La Scuola editore, Brescia, 2011; EMANUELE BOAGA, *Gli archivi ecclesiastici nel diritto canonico*, in *Archivi e Chiesa locale. Studi e contributi. Atti del "Corso di archivistica ecclesiastica", Venezia, dicembre 1989 – marzo 1990*, Studium cattolico veneziano, Venezia, 1993, p. 62 ss.; MONICA GROSSI, *Gli archivi della Chiesa cattolica*, in *Storia d'Italia nel secolo ventesimo. Strumenti e fonti, III, Le fonti documentarie*, Pubblicazione degli archivi di Stato, Roma, 2006, p. 333 ss.; per una panoramica sulle diverse tipologie di archivio nel diritto della Chiesa, GINO BADINI, *Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa*, Il Mulino, Bologna, 1989; nonché ANTONIO LAURO, *Gli archivi ecclesiastici nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Archiva Ecclesiae*, n. 28-29, 1985-1986, p. 26 ss.; e RUGGERO MACERATINI, *La legislazione canonica e gli archivi ecclesiastici*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, CCXII, 1992, p. 523 ss.

dedicata agli archivi ecclesiastici d'interesse storico¹² nell'ambito del già richiamato art. 12 dell'Accordo di Villa Madama, il quale si apre, come noto, con l'impegno delle Parti alla “*collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico*” italiano¹³.

Ciò rilevato, rinviando ad altri studi per una indagine puntuale dell'art. 12, n. 1, ed in particolare del suo comma 3¹⁴, preme tuttavia sottolineare alcuni profili di tale disposizione funzionali ad una migliore comprensione della trattazione che seguirà.

Anzitutto occorre ricordare come il dettato della norma in esame – alla lettera – tuteli la conservazione e la consultazione degli “archivi di interesse storico” e quindi si ponga finalità di natura essenzialmente culturale. Ciò porta a chiedersi se – nelle intenzioni delle parti contraenti – tali archivi possano presentare anche “interesse religioso” e come tali trovare tutela nelle disposizioni che di queste fattispecie si occupano. Il quesito era già stato posto dalla dottrina¹⁵, non ancora vigente il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 (c.d. Codice Urbani), con riferimento alla applicabilità o meno agli archivi ecclesiastici delle norme contenute nell'art. 12, n. 1, comma 2 dell'Accordo di revisione concordataria.

La conclusione – ora come allora – deve ritenersi affermativa, posto che il ruolo degli archivi ecclesiastici in taluni casi può senz'altro venire ricondotto a quelle attività di educazione, formazione del clero, catechesi, etc., che

¹² Sul punto, si veda ampiamente da ultimo GERALDINA BONI, *op. cit.* p. 25 ss.

¹³ Per un accurato esame dell'art. 12, n. 1, comma 1 dell'Accordo di revisione concordataria, si rinvia tra i primi commenti ad ATTILIO NICORA, *Il senso di una ricerca*, in *Beni culturali di interesse religioso*, a cura di GIORGIO FELICIANI, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 204-205, il quale sottolinea come il dettato dell'art. 12, n. 1, comma 1 costituisca “*una assunzione di responsabilità*” che, letta in connessione con l'art. 1 dell'Accordo di revisione concordataria, “*pare volere indicare nella tutela del patrimonio storico artistico*” un puntuale momento esplicativo del più generale impegno sottoscritto dalle due parti; e più di recente, ANTONIO G. CHIZZONITI, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Libellula, Tricase, 2008, p. 147 ss., il quale ricorda come ciò assuma per i soggetti interessati il senso di un “*modus operandi da applicare allo scopo di far sì che le azioni in tale ambito, tanto quelle individuali quanto quelle concordate siano finalizzate al perseguimento del bene comune della tutela del patrimonio storico ed artistico nella nazione*”. Un impegno che non si limita alla parte di quest'ultimo che riveste interesse religioso ma che lo coinvolge nella sua interezza.

¹⁴ Sul punto, si veda *ex multis* SALVATORE BORDONALI, *L'attuazione dell'art. 12 del nuovo accordo: prospettive giuridiche della cooperazione*, in *Archivi ecclesiastici e legislazione concordataria dopo il nuovo Accordo tra Stato e Chiesa*, a cura di GAETANO DAMMACCO, cit., p. 103 ss.; TOMMASO MAURO, *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Archiva Ecclesiae*, 28-29, 1985-1986, p. 37 ss.; GIORGIO FELICIANI, *Il regime giuridico dei beni archivistici*, in *Archiva Ecclesiae*, 30-31, 1987-1988, pp. 115 ss. e più di recente ANTONIO G. CHIZZONITI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Derecho y Religión*, n. V, 2010, p. 171 ss.; ed ancora, in modo particolarmente approfondito, GERALDINA BONI, *op. cit.*, pp. 54-79.

¹⁵ Così GIORGIO FELICIANI, *I capisaldi dell'Intesa*, cit., p. 119.

l’art. 16, lett. a) della legge 222/1985 individua come “attività di religione o di culto”.

Non solo. Se il n. 1, comma 2, dell’art. 12 dell’Accordo di Villa Madama non fosse applicabile ai beni archivistici e librari, il loro eventuale interesse religioso – come è stato precisato – resterebbe privo di tutela, “senza che sia dato vedere una ragionevole giustificazione di questa specie di privilegium odiosum loro riservato rispetto ad altri beni culturali ecclesiastici”¹⁶. Appare dunque corretto dichiarare che anche gli archivi della Chiesa – quando presentino interesse religioso nel senso chiarito¹⁷ – possano essere oggetto di opportune previsioni tra le parti ai sensi del comma 2, n. 1 dell’art. 12 e delle disposizioni ad esso riconducibili, oltre che più in generale venire disciplinati – come lo stesso terzo comma prevede – dalle intese dirette allo scopo specifico di agevolare e favorire la loro “conservazione e consultazione”.

L’altro profilo che si intende qui appena menzionare, in ordine al dettato dell’art. 12 in tema di archivi ecclesiastici, è rappresentato – come anticipato – dall’importanza del rinvio alla conclusione di successive intese tra i competenti organi delle due parti, tra cui il già più volte menzionato accordo del 2000, sul quale pare pertanto opportuno soffermarsi¹⁸.

3. I contenuti dell’Intesa del 2000 e le successive disposizioni attuative

In particolare, esaminando l’intesa del 2000, per gli aspetti che qui interessano, va rilevato come essa si articoli in tre parti, riguardanti rispettivamente gli archivi di interesse storico, le biblioteche e le disposizioni finali.

¹⁶ *Ibidem*. In senso conforme, ALBERTO ROCCELLA, *Conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche tra ordinamento canonico ed ordinamento statale*, in *Le carte della Chiesa*, cit., p. 62, il quale sottolinea espressamente – con riferimento all’art. 12, n. 1, commi 2 e 3 – come gli “archivi di interesse storico [...] possano ben costituire oggetto di entrambi i tipi di intesa”.

¹⁷ Più in generale sull’utilizzo della formula “interesse religioso” con riferimento ai beni ecclesiastici nella legislazione pattizia, si veda di recente ANTONIO G. CHIZZONITI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso nell’ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 177, il quale richiama a propria volta GIORGIO FELICIANI, *Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive*, in *Il Diritto ecclesiastico*, n. 1, 2006, p. 6 ss., il quale sottolinea come – una volta individuato un bene come culturale sulla base delle norme di diritto comune (nella specie, il Codice Urbani) – esso rivesta “fino a prova contraria” il carattere dell’interesse religioso qualora sia “funzionale allo svolgimento di quelle attività che per reciproco accordo tra Stato e Chiesa siano state definite di religione o di culto”.

¹⁸ Sul punto, ci si limita inoltre a ricordare brevemente anche una serie di difficoltà di gestazione di tale intesa. I lavori, affidati ad una Commissione paritetica istituita nel 1987, hanno infatti seguito un iter complesso, durato oltre dieci anni. Per una accurata ricostruzione di tali passaggi si rinvia a GIORGIO FELICIANI, *I capisaldi dell’intesa*, cit., pp. 112-115 e, più di recente, a GERALDINA BONI, *op. cit.*, pp. 83-88 ed alla bibliografia ivi richiamata.

Significativa è la scelta – che si ripeterà anche nella convenzione in esame – della adozione di un modello simmetrico, in forza del quale le prime due sezioni, dopo avere enunciato i principi generali, si occupano – nell’ordine – degli interventi della Chiesa cattolica, degli interventi dello Stato ed infine della collaborazione tra la Chiesa e lo Stato su questi temi.

Anche in questo caso, non essendo possibile un esame di dettaglio dell’intero accordo, pare invece proficuo soffermarsi su alcuni aspetti utili alla successiva trattazione.

Il primo elemento che preme sottolineare è una questione puramente terminologica ma che presenta delle conseguenze pratiche importanti e cioè l’impiego, per indicare i beni di cui l’intesa si occupa, di due espressioni differenti: ovvero archivi “*di interesse storico*” e “*di notevole interesse storico ai sensi della normativa vigente*” (art. 1, comma 1)¹⁹.

L’impiego di quest’ultima locuzione è indubbiamente interessante. Essa implica infatti un espresso richiamo alla normativa civilistica, adottando la scelta di un rinvio “inter-ordinamentale” (che al momento della stipula dell’accordo doveva intendersi riferito all’art. 6 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali n. 490 del 1999²⁰). Sul punto va sottolineato come, secondo la dottrina maggioritaria²¹, gli archivi di “*notevole interesse storico ai sensi della normativa civilistica vigente*” debbano oggi considerarsi coincidenti con quelli di “*interesse storico particolarmente importante*” (ex art. 10, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 42 del 2004). Questi ultimi sono da considerarsi quali “beni culturali”, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13, comma 1 del Codice Urbani ovvero nel caso in cui sia accertata “*la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto*” (in questo caso: “*l’interesse storico particolarmente rilevante*”). Accanto a tali previsioni l’intesa si rivolge poi, come anticipato, agli “*archivi di interesse storico*” e, in particolare, precisa come debbano venire considerati tali quelli in cui siano conservati “*documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni*” (art. 1, n. 1), riecheggiando la norma contenuta nell’art. 9 del Testo Unico del 1999²².

¹⁹ Il titolo dell’accordo – come noto – fa riferimento alla prima tipologia di archivi, utilizzando dunque una formula ad ampio spettro, ma – all’art. 1, comma 1 – si precisa come esso si occupi anche degli archivi “*dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa vigente*”.

²⁰ Sul punto si veda ALBERTO ROCCELLA, *Conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche tra ordinamento canonico e statale*, in *Le carte della Chiesa*, cit. p. 46.

²¹ Per tutti, si veda da ultimo GERALDINA BONI, *op. cit.*, p. 103.

²² Al riguardo, si veda GIORGIO PASTORI, *Art. 9*, in *La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali. Commento al T.U. approvato con D.Lgs. 9 ottobre 1999, n. 490*, a cura di MARCO CAMMELLI, Il

In ordine alla convenzione oggetto del presente studio, va ricordato come essa utilizzi la locuzione più stringata "archivi storici ecclesiastici"²³ (art. 2) con riferimento al fondamentale progetto di riordino e descrizione degli stessi denominato "CEI-AR" ovvero allo strumento operativo alla base – come si avrà modo di esaminare – della "condivisione dei dati" che l'accordo si propone di raggiungere²⁴.

Un ultimo aspetto dell'intesa, che interessa ricordare, è infine contenuto nell'art. 4, comma 2, il quale afferma che la "collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio documentario ed archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni forma di tutela". È questa la pietra miliare o – detto in altri termini – il principio costitutivo su cui si basa la convenzione che qui si andrà ad esaminare. Sotto questo aspetto, prosegue infatti l'accordo, il Ministero e la CEI "si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione [...], a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio di informazioni". L'obiettivo è dunque quello di evitare che si proceda per "binari paralleli" destinati a non incontrarsi.

4. Il "valore" degli archivi appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche

Alla luce di quanto fin qui esaminato, occorre anzitutto rimarcare, anco-

Mulino, Bologna, p. 49 ss. Più nello specifico, si veda CARLO AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, EDB, Bologna, 2001, p. 353, il quale sottolinea come con l'art. 9 del TU si è superata "l'incongruenza normativa che condizionava alla dichiarazione di notevole interesse storico da parte delle soprintendenze archivistiche" – ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 1409 del 1963 – "la possibilità per gli archivi ecclesiastici di accedere ai contributi finanziari dello Stato". In questo stesso senso, ALBERTO ROCCELLA, *Conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche tra ordinamento canonico e statale*, cit., p. 52.

²³ Al riguardo si veda, per una ulteriore riflessione circa l'importanza della terminologia in questo particolare settore normativo, TOMMASO MAURO, *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Archiva Ecclesiae*, 28-29, 1985-1986, p. 67, il quale ha rilevato come l'uso della locuzione "archivi storici ecclesiastici" sia frequente nell'ordinamento della Chiesa, mentre l'espressione "archivi d'interesse storico" sia maggiormente utilizzata nelle fonti pattizie. Sul punto, l'A. conclude come "la portata delle due formule viene rimessa alla autonomia e discrezionale valutazione delle autorità ecclesiastiche da un lato, e, dall'altro, dei competenti organi dello Stato", salva restando "la necessità di un accordo tra le une e gli altri ai fini di una armonica interpretazione della norma di cui trattasi".

²⁴ Più frequente è invece il riferimento al termine "fondo" che, in archivistica, viene generalmente usato per indicare appunto la documentazione contenuta negli archivi storici. Sull'uso di tale lessico si rinvia al paragrafo 6.

ra una volta, come la prevalenza degli archivi storici ecclesiastici di regola rientri nel novero dei “beni culturali”, ai sensi della normativa unilaterale e pattizia. Al riguardo tuttavia va precisato come il documento del 2015 non contenga un espresso riferimento a tale qualificazione. Si tratta senza dubbio di un “silenzio” significativo.

Esso costituisce infatti il segno tangibile di come il progetto promosso dalla CEI su questi temi (il già menzionato “CEI-AR”, di riordino e descrizione degli archivi ecclesiastici) abbia avuto una attuazione estremamente capillare, che ha saputo guardare “oltre” rispetto alla questione della classificazione degli archivi come beni culturali, per considerare invece anche altri profili.

L’obiettivo è stato cioè quello di attuare una attività di riordino e inventariazione informatizzata, rivolta essenzialmente a tutte le diocesi senza particolari preclusioni di sorta²⁵.

Tanto rilevato non si può in ogni caso non sottolineare come la maggioranza dei beni in questione, risultando di interesse storico²⁶, rientri nella categoria dei beni culturali nel senso già chiarito. Ciò spinge a considerare la convenzione in oggetto “alla luce” delle disposizioni contenute nel menzionato Codice Urbani²⁷ e, per i fini che qui interessano, nella nuova intesa del 2005 in tema di beni culturali di interesse religioso²⁸.

In particolare, quest’ultima – all’art. 2, comma 1 – opportunamente ha precisato come le sue disposizioni si applichino ai “*beni culturali mobili ed immobili di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in materia di conservazione e consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche dall’Intesa del 18 aprile 2000*”.

²⁵ Al riguardo: A. TURCHINI, *op. cit.*, p. 25 ss.; inoltre, per una indagine puntuale di tale progetto, cfr. FRANCESCA MARIA D’AGNELLI, *CEI-AR: un progetto di riordino e descrizione degli archivi storici a servizio della comunità ecclesiale*, in *Archivi e biblioteche ecclesiastiche del Terzo Millennio. Dalla tradizione conservativa all’innovazione dei servizi*, Atti della XVIII Giornata Nazionale dei beni culturali ecclesiastici della CEI, a cura dell’UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI DELLA CEI, Gangemi, Roma, 2012, p. 151 ss.

²⁶ Per una ricostruzione circa l’uso della locuzione, “*archivi di interesse storico*”, nella sua evoluzione storico-giuridica, si veda da ultimo GERALDINA BONI, *op. cit.*, p. 113 ss.

²⁷ Per un approfondimento più generale, si rinvia per tutti al *Codice dei Beni culturali ed Ambientali. Commentato* a cura di MARIA A. SANDULLI, Giuffrè, Milano, 2012.

²⁸ Per un primo commento all’intesa, si veda per tutti ANTONIO G. CHIZZONITI, *L’intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità ed innovazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2, 2005, pp. 387-398. Più ampiamente, di recente, si rinvia a ERMINIA CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 79 ss.

Una scelta decisamente lungimirante che – oltre a confermare la possibile classificazione degli archivi di interesse storico tra i beni tutelati dall’accordo del 2005 – fa comunque salve le specifiche disposizioni ad essi dedicate dall’intesa del 2000²⁹.

Quanto al Codice Urbani del 2004, si deve ricordare come esso, oltre ad occuparsi degli archivi di proprietà statale o di altri enti pubblici (cfr. art. 53 ss.), in quanto beni facenti parte del c.d. demanio culturale, contenga una apposita previsione – l’art. 9³⁰ – relativa ai beni culturali di interesse religioso tra cui gli archivi possono essere ricondotti nei casi in cui presentino le caratteristiche di cui già si è detto sopra³¹, ma anche – e questo particolarmente qui rileva – dedichi alcune previsioni specifiche al caso degli archivi di proprietà privata di “interesse storico particolarmente importante”³².

5. *L’evoluzione della scienza archivistica*

Affrontando il tema sotto un ulteriore profilo, non può essere sottaciuto come l’evoluzione della materia della archivistica in generale e i relativi processi di informatizzazione ad essa legati, in quest’ultimo decennio si siano sviluppati a velocità impensate³³, influenzando di conseguenza anche la ma-

²⁹ Sul punto, va inoltre ricordato come, ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’intesa del 2000, la CEI sia tenuta a depositare al Ministero – periodicamente aggiornato – un elenco degli archivi “di interesse storico”. Dunque, secondo parte della dottrina, se “con riferimento alla dichiarazione di notevole interesse storico o di interesse storico particolarmente rilevante, il libero apprezzamento degli organi italiani non pare patire riduzioni”, con questa previsione “sembra lasciarsi un certo margine di decisione alla Conferenza Episcopale Italiana quanto alla designazione del semplice interesse storico dell’archivio” (GERALDINA BONI, *op. cit.*, p. 110).

³⁰ Per un commento relativo a tale articolo in generale, si veda per tutti FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, art. 9. *Beni culturali di interesse religioso*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di MARCO CAMMELLI, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 84 ss.

³¹ Sul punto, si veda in particolare il paragrafo 2.

³² Da un esame complessivo della normativa in questione, si può rilevare come la qualifica di interesse storico particolarmente importante, riconosciuta ad un archivio privato, comporti per quest’ultimo una serie di vincoli analoghi a quelli degli archivi statali (si vedano ad esempio: art. 30, comma 4; art. 63, commi 4 e 5; art. 127, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Essi vengono posti sotto il controllo della Soprintendenza archivistica competente e sono per molti aspetti soggetto ai medesimi obblighi dei beni di proprietà statale. Sul punto, si rinvia a LINDA GIUVA, *Gli archivi storici in Italia: la mappa della conservazione*, in *Archivistica. Teorie, metodi e pratiche*, a cura di EAD. e MARIA GUERCIO, Carocci editore, Roma, 2014, p. 102, ove si ricorda che “*gli archivi privati se dichiarati di interesse storico per le Sovrintendenze archivistiche – organi del Ministero per i beni e le attività culturali, presenti in ogni Regione, cui è delegata la vigilanza sugli archivi non statali – vanno custoditi nelle sedi prescelte dal soggetto produttore con l’obbligo, però, di garantire la corretta conservazione della fruizione pubblica*”.

³³ Sul tema, per tutti STEFANO VITALI, *La descrizione degli archivi nell’epoca degli standard e dei*

teria degli archivi ecclesiastici, la quale ha dovuto affrontare nuove sfide, al fine di raggiungere altrettanti traguardi.

Se infatti gli archivi pubblici si sono adeguati a determinati *standard*, posto che da poco più di un decennio vige l'obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche di istituire un Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi³⁴, anche la CEI ha provveduto – come rilevato – ad attuare un lavoro imponente³⁵.

In particolare, da alcuni anni – con la consulenza dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici – è stato avviato un ampio progetto di inventariazione informatizzata di tali beni, diviso per sezioni (censimento delle chiese; progetto biblioteche ecclesiastiche, etc.), una delle quali per l'appunto dedicata agli archivi ecclesiastici (il progetto "CEI-AR", operativo dal 2004³⁶). Si è cioè affrontata una scelta, che ha l'intento di realizzare un vero e proprio censimento di tali beni, favorendone la fruizione e l'accesso agli utenti attraverso un apposito portale (BEWEB – *Beni ecclesiastici in web*)³⁷. Lo stesso Ufficio ha anche provveduto ad istituire il progetto della "Anagrafe degli Istituti Culturali Ecclesiastici" (AICE), con lo scopo di individuare nello specifico i soggetti c.d. conservatori di tali complessi archivistici³⁸.

Si è trattato evidentemente di un lavoro di immani proporzioni, ma resosi necessario alla luce dell'ingente patrimonio archivistico ecclesiastico presen-

sistemi informatici, in *Archivistica. Teorie, metodi e pratiche*, cit., p. 179 ss.; ed *ivi* inoltre STEFANO PIGLIAPOCO, *La conservazione delle memorie digitali*, p. 287 ss.; nonché FEDERICO VALACCHI, *I sistemi informativi archivistici tra locale, nazionale ed internazionale*, p. 357 ss.; e MARIA GUERCIO, *La conservazione degli archivi digitali*, in *Archivi ed informatica*, a cura di EAD., STEFANO PIGLIAPOCO e FEDERICO VALACCHI, Civita Editoriale, Lucca, 2010.

³⁴ Cfr. art. 61 del D.P.R. n. 445 del 2000, *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, confluito poi nel *Codice dell'amministrazione digitale*, ad eccezione del Capo VI – Sistema di gestione informatica dei documenti (artt. 50-70), che è tuttora in vigore.

³⁵ Molte utili informazioni circa i progetti in atto da parte della Conferenza Episcopale Italiana su questi temi, sono reperibili all'indirizzo www.chiesacattolica.it, nella sezione dedicata all'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

³⁶ Per un approfondimento sul tema, si veda FRANCESCA MARIA D'AGNELLI, *CEI-AR: un progetto di riordino e descrizione degli archivi storici a servizio della comunità ecclesiale*, cit., p. 151 ss.; ed *ivi* inoltre GIOVANNI SILVESTRI, *Verso un portale per gli archivi storici ecclesiastici*, in *Archivi e biblioteche ecclesiastiche del Terzo Millennio. Dalla tradizione conservativa all'innovazione dei servizi*, cit., p. 161 ss.

³⁷ Cfr. www.beweb.chiesacattolica.it (ove si precisa come attraverso il portale sia possibile esplorare oltre 5 milioni di oggetti d'arte, edifici di culto, libri, fondi archivistici e istituti culturali).

³⁸ In particolare, sul sito *web* dell'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI è scaricabile gratuitamente un'apposita "APP" (CEI - AICE), che rende disponibili le descrizioni degli istituti culturali ecclesiastici estratti dal sito Anagrafe (e Portale BEWEB). Si ricorda inoltre che il progetto della "Anagrafe degli Istituti Culturali Ecclesiastici" (AICE) ha un apposito sito ad esso dedicato ed è consultabile all'indirizzo: www.anagrafebbcc.chiesacattolica.it.

te nel nostro Paese³⁹.

Poste tali considerazioni, è possibile affermare, in piena armonia con lo spirito dell'intesa del 2000, come a quindici anni di distanza dalla sottoscrizione di tale accordo ed essendo ormai decisamente progredita l'opera svolta dalla Chiesa cattolica attraverso i progetti citati (CEI-AR ed AICE), le parti abbiano correttamente ritenuto il momento ormai propizio per attuare la "reciproca integrazione dei dati presenti nel portale BEWEB – Beni ecclesiastici in web nel Sistema archivistico nazionale (SAN)"⁴⁰. L'obiettivo da raggiungere attraverso la convenzione in esame è dunque ben preciso ovvero, come rilevato in apertura, la condivisione dei profili relativi ai dati inventariati, realizzata attraverso l'interoperabilità dei sistemi.

6. I contenuti della Convenzione del 2015

6.1 Le "Premesse"

Per analizzare con attenzione quanto previsto dall'accordo in questione occorre partire dalle sue premesse, posto che tali disposizioni ne costituiscono "parte integrante e sostanziale" (art. 1).

In esse vengono anzitutto elencate le intese tra autorità civili ed ecclesiastiche attualmente vigenti che si occupano della materia degli archivi, di cui già si è detto nei paragrafi precedenti⁴¹, segue una breve descrizione dei progetti in atto da parte di CEI e Ministero nell'ambito della inventariazione informatizzata degli archivi, nonché delle iniziative per la realizzazione di forme di condivisione di tali risorse. Si tratta di cenni di inquadramento generale che permettono di individuare i soggetti protagonisti della convenzione – UNBCE (Ufficio per i beni culturali ecclesiastici) e ICAR (Istituto centrale per gli archivi) –, nonché i già menzionati strumenti informatici utilizzati per la relativa gestione dei dati, ovvero il portale BEWEB – Beni ecclesiastici in

³⁹ Una parte dei risultati raggiunti attraverso tali progetti sono stati oggetto della "XVI Giornata nazionale dei beni culturali ecclesiastici", organizzata a Roma dall'UNBCE, il 14 maggio 2009. Tra i contributi (consultabili sul sito *web* della CEI nella sezione dedicata ai beni culturali ecclesiastici) si veda: STEFANO RUSSO, *Il punto della situazione sugli inventari diocesani*; GIANMATTEO CAPUTO, *Dall'inventario alla scrivania virtuale per l'attività quotidiana degli Uffici diocesani*; e FRANCESCA D'AGNELLI, *Anagrafe delle Istituzioni ecclesiastiche*. Al tema degli archivi e biblioteche ecclesiastiche è stata invece dedicata, nello specifico, la "XVIII Giornata Nazionale dei beni culturali ecclesiastici", svoltasi a Roma, il 18 maggio 2011. Gli atti di tale incontro di studi sono stati raccolti nel già citato volume *Archivi e biblioteche ecclesiastiche del Terzo Millennio*.

⁴⁰ Così nelle Premesse della Convenzione.

⁴¹ Si tratta, rispettivamente, delle intese del 18 aprile 2000 e del 26 gennaio 2005.

web ed il SAN – Sistema Archivistico Nazionale, che – come si legge sempre dalle premesse – “è aperto alla partecipazione attiva e alla collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri [...] e a promuovere la circolazione della conoscenza del patrimonio archivistico nazionale”.

Viene dunque qui evidenziata una ulteriore finalità sottesa alla convenzione, che si è già in parte accennata, ovvero una più ampia “conoscenza” del patrimonio archivistico presente nel nostro Paese, attuata attraverso la collaborazione e lo scambio di informazione tra soggetti. E, in questo senso, si precisa infatti come per meglio realizzare tale scopo l’ICAR – sia pure nel rispetto della autonomia dei singoli istituti che afferiscono al progetto – abbia predisposto un “*software aperto e riutilizzabile*”, conforme “agli standard internazionali”⁴².

Quest’ultima indicazione induce ad alcune ulteriori riflessioni circa i collegamenti esistenti tra la materia degli archivi ecclesiastici e la scienza archivistica in generale.

La scelta adottata dall’ICAR, relativa alla predisposizione del *software* sopra menzionato, nasce infatti evidentemente dalla consapevolezza che gli *standard* suddetti possano venire considerati dei “*veri e propri parametri di qualità, in grado di contribuire a garantire [...] il livello scientifico e il rigore dei prodotti del lavoro archivistico*”⁴³. Una intuizione quest’ultima che ha infatti agevolato la stessa istituzione del Sistema archivistico nazionale o meglio del Catalogo generale delle risorse archivistiche (c.d. CAT)⁴⁴. In particolare, esso contiene descrizioni archivistiche sintetiche, che generalmente rinviano attraverso un apposito *link* ad altre più ampie presenti nei sistemi aderenti, le quali vengono “*importate*” nel SAN attraverso appositi protocolli di adesione, elaborati a partire dai “*formati di scambio più diffusi a livello internazionale*”⁴⁵.

Alla luce di tale evoluzione dell’archivistica e in particolare del suddetto passaggio “*dai sistemi archivistici al Sistema archivistico nazionale*”⁴⁶, avve-

⁴² Ciò significa che il SAN si alimenta attraverso le diverse banche dati che ad esso aderiscono. Per un esame più ampio di tale sistema archivistico, si rinvia da ultimo a STEFANO VITALI, *op. cit.*, p. 179.

⁴³ *Ivi*, p. 202.

⁴⁴ *Ivi*, p. 204.

⁴⁵ Va ricordato inoltre come nel SAN vengano gestiti i c.d. “metadati degli oggetti digitali”, cioè le riproduzioni digitali dei documenti archivistici (e non solo). In particolare, i metadati METS-SAN ospitano una descrizione essenziale dei singoli oggetti digitali, fornendone gli indispensabili elementi identificativi, oltre a segnalare una serie di informazioni sulla proprietà intellettuale, sul *copyright* degli originali e delle riproduzioni digitali.

⁴⁶ STEFANO VITALI, *op. cit.*, p. 203.

nuto in quest'ultimo decennio nel segno del raggiungimento di descrizioni sempre più omogenee, confrontabili ed integrabili, possono pertanto venire meglio capite le ragioni alla base della decisione della conclusione della convenzione in esame, la quale è completata dalla contestuale creazione di un tavolo di lavoro tecnico composto da membri dell'UNBCE e dell'ICAR.

Nelle premesse viene infine individuato il tipo di strumento specificamente utilizzato per il raggiungimento degli scopi sottesi alla convenzione. Si tratta della predisposizione di un "modello" che preveda "la condivisione dei dati contenuti nelle schede descrittive dell'anagrafe delle strutture archivistiche (i c.d. soggetti conservatori)" e dei dati delle "descrizioni archivistiche di più alto livello (complesso di fondo/fondi⁴⁷; soggetti produttori/profili istituzionali⁴⁸)", mediante il meccanismo – di cui si è già avuto modo di accennare più in generale – del "rimando" (in questo caso però "reciproco") tramite *link* al rispettivo sistema di provenienza dei dati.

Si intende cioè di creare una sorta di "rete", che attui – come già detto – la più ampia diffusione possibile delle informazioni riguardanti gli archivi ecclesiastici mediante la loro partecipazione al SAN, ma che al contempo permetta – agli aderenti a tale sistema – di interagire a propria volta con quest'ultimo potendo accedere liberamente ai suoi contenuti. È in sintesi nuovamente il principio di collaborazione a costituire la chiave interpretativa dell'intero articolato normativo, rappresentando il vero e proprio cardine dell'intero meccanismo.

6.2 *Gli aspetti sostanziali*

Quanto ai contenuti operativi dell'accordo, viene ribadito come l'UNBCE e l'ICAR concordino sulla necessità di sottoscrivere un documento per definire procedure condivise per "il popolamento e l'aggiornamento" dei sistemi

⁴⁷ Sulle diverse accezioni in archivistica dei termini "archivio" e "fondo", si veda PAOLA CARUCCI, *L'ordinamento*, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, cit., p. 156, ove si precisa come la parola "fondo" venga usata soltanto per indicare la documentazione contenuta negli archivi storici, mentre la parola archivio si riferisca di solito più genericamente al complesso organico di documenti prodotto da un determinato ente (c.d. soggetto produttore).

⁴⁸ *Ivi*, p. 167 ove si chiarisce come nel corso degli anni si sia venuta affermando una nuova terminologia per indicare l'ente titolare dell'archivio o del fondo. Ora si parla infatti di "soggetto produttore", cioè dell'ente autore dell'archivio, inteso "come insieme di documentazione spedita e ricevuta, e dunque dell'ente titolare dell'archivio". La descrizione del soggetto produttore distinta dal quella del fondo appare utile, come si avrà modo di sottolineare anche nel proseguo, perché consente di evidenziare – secondo la più recente scienza archivistica – all'interno di un fondo, con carte di diversa provenienza, i due o più soggetti produttori delle stesse.

BEWEB e SAN, “*nel rispetto dei ruoli ricoperti e delle finalità perseguite dalle rispettive istituzioni proponenti*” (art. 2, comma 1). Ancora una volta dunque si afferma l’impegno delle parti per il raggiungimento di un fine comune, ma nel giusto rispetto delle “specificità” di ciascuna⁴⁹.

L’obiettivo in questo caso è molto puntuale e cioè la condivisione dei risultati “*dei progetti di censimento dei soggetti conservatori (AICE) e di riordino e descrizione degli archivi ecclesiastici (CEI-AR)*” (art. 2, comma 2), così da favorire l’interscambio di informazioni tra SAN e BEWEB.

6.2.1 I dati anagrafici dei soggetti conservatori

Ciò precisato, l’accordo si snoda in due filoni principali, riguardanti rispettivamente le schede relative all’anagrafe delle “*strutture archivistiche*” (i c.d. “soggetti conservatori”) e, successivamente, il tema (di più difficile comprensione per i non addetti ai lavori) dei “*dati provenienti dalle descrizioni archivistiche di più alto livello*” e “*degli oggetti digitali*” pubblicati in BEWEB.

Quanto ai soggetti conservatori, la convenzione elenca in maniera speculare gli obblighi che le parti assumono reciprocamente. In particolare, l’UNBCE si impegna a coordinare l’attività di censimento, che viene attuata nello specifico mediante lo strumento, già citato, denominato “Anagrafe degli Istituti culturali ecclesiastici” (AICE). Quest’ultimo costituisce infatti la “*fonte ufficiale di censimento dei soggetti conservatori*”, che lo implementano inserendo i propri dati ed aggiornandoli periodicamente. Le schede di censimento così prodotte, validate e successivamente pubblicate su BEWEB, devono poi – ai sensi di quanto previsto dalla convenzione – venire periodicamente riversate nel SAN.

Altro impegno assunto dall’UNBCE è quello di richiedere, prima di ogni invio all’ICAR di tali dati, i codici identificativi ISIL relativi ai soggetti conservatori (secondo specifiche tecniche contenute in un allegato alla convenzione), oltre che a comunicare quelli degli istituti che siano stati eventualmente soppressi. Da ultimo, viene previsto che l’esportazione dei dati dei soggetti conservatori avvenga in modo tale da poterne realizzare, secondo il modello già descritto, la pubblicazione sul SAN con rimando al dettaglio della scheda di provenienza (BEWEB). Un aspetto quest’ultimo che – come

⁴⁹ Per una valutazione di più ampio respiro su questo tema, sia pure non legata alla materia specifica degli archivi, si rinvia per tutti a GIUSEPPE DALLA TORRE, *La filosofia di un Concordato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2004, p. 81 ss.

anticipato – consente il richiamo tramite *link* alla fonte originaria dei dati, così da mettere in “rete” tra loro i soggetti coinvolti.

La seconda parte della disposizione in esame riflette, come in uno specchio, l’immagine capovolta degli impegni assunti, affrontandoli cioè dal punto di vista dell’altro contraente con una simmetria decisamente evidente. Sul tema dei soggetti conservatori, in sintesi, l’ICAR si impegna infatti specularmente a fare riferimento all’UNBCE, mediante l’apposito strumento costituito dalla “Anagrafe degli Istituti culturali ecclesiastici”, come fonte ufficiale di censimento di questi ultimi. Viene poi ribadito il compito di fornire – su richiesta dell’UNBCE – l’attribuzione periodica dei codici ISIL alle schede dei soggetti conservatori che ne siano sprovvisti. Infine si precisa come nel SAN le schede “soggetto conservatore”, provenienti da BEWEB, debbano presentare la dicitura “*Fonte: BEWEB: Enti ecclesiastici in web*” e contenere il menzionato *link* ai fini della consultazione delle stesse nel contesto originale.

6.2.2 La descrizione dei complessi archivistici, dei soggetti produttori e degli oggetti digitali

Dopo avere delineato la questione dei soggetti conservatori, segue la specifica disciplina riguardante il tema della descrizione dei “*complessi archivistici*”, dei “*soggetti produttori*” e degli “*oggetti digitali*”, anche qui affrontati con modulo simmetrico. Si tratta della parte della convenzione – come anticipato – evidentemente più tecnica.

Sul punto, occorre dunque anzitutto richiamare due regole o principi oggi fondamentali in archivistica, che qui troviamo di fatto sottointesi, ma che – a parere di chi scrive – debbono venire esplicitati per comprendere meglio la trattazione che seguirà.

Il primo è quello della “descrizione separata” del fondo e del soggetto che lo ha prodotto⁵⁰, cioè la distinzione tra l’autore dell’archivio e l’insieme della documentazione che lo costituisce. La descrizione del soggetto produttore distinta da quella del fondo, secondo le interpretazioni più recenti di questo ramo della scienza, appare utile sotto più profili, consentendo ad esempio di evidenziare all’interno di uno stesso fondo, contenente documenti di diversa provenienza, l’esistenza di due o più soggetti produttori. Di qui, il motivo della scelta della disciplina separata della descrizione dei “*complessi archivistici*” e dei “*soggetti produttori*”, che è stata prevista dalla convenzione.

⁵⁰ Per questa precisazione si rinvia a quanto già affermato nelle precedenti note del presente studio e per una trattazione più ampia a PAOLA CARUCCI, *op. cit.*, p. 137 ss.

Un secondo profilo, che occorre tenere a mente, riguarda la regola secondo cui l'attività archivistica procede necessariamente "dal generale al particolare", dando luogo a descrizioni "multi-livellari", da cui deriva il collario in base al quale le informazioni date al piano più alto non debbono poi essere ripetute ai livelli più bassi. Questo sistema, che viene definito "*ad albero rovesciato*"⁵¹, oltre a dare una completa visione d'insieme della struttura del fondo, rende la descrizione più agile ed evita inutili ripetizioni⁵². Ciò implica, dunque, nella pratica che le descrizioni archivistiche partano sempre dal vertice (i c.d. fondi) per scendere verso il basso (normalmente fino al singolo fascicolo), ma possano fermarsi anche al livello di descrizione più alto.

Alla luce di tali sia pure sintetiche precisazioni debbono dunque venire interpretate le successive previsioni della convenzione in esame, in particolare laddove viene previsto l'impegno dell'UNBCE a fornire periodicamente all'ICAR l'esportazione (in formato da concordarsi e comunque CAT-SAN⁵³ e METS-SAN⁵⁴ compatibile) dei dati delle descrizioni archivistiche "di più alto livello" (i fondi appunto, quale grado più elevato dell'albero rovesciato di cui sopra) e degli "oggetti digitali"⁵⁵ presenti nella sezione Beni archivistici del portale BEWEB⁵⁶.

⁵¹ Nella dottrina archivistica, per una definizione (e relativa esemplificazione) del concetto di albero rovesciato, si rinvia *ex multis* a PAOLO POZZI, *La descrizione delle unità archivistiche*, in *Guida operativa della descrizione archivistica: la descrizione inventariale*, a cura di ID., ROBERTO GRASSI e MAURIZIO SAVOJA, Archilab, San Miniato, 2001, p. 49.

⁵² In particolare, da quanto riportato sul portale BEWEB, CEI-AR permette una dettagliata descrizione multilivello, strutturata con diverse tipologie di scheda (complesso di fondi, fondo, aggregazione logica e unità archivistica), e garantisce un'adeguata rappresentazione dei legami intrinseci tra i documenti attraverso l'utilizzo della struttura informativa ad albero. Caratteristica peculiare del *software* in questione è poi quella – si legge nel relativo sito *web* – di permettere la descrizione del materiale attraverso più alberi archivistici in modo tale da poter confrontare più interventi archivistici succedutisi nel tempo sulle carte.

⁵³ Il CAT-SAN, come in parte già anticipato, intende costituire una "sorta di mappa generale" del patrimonio archivistico nazionale. La sua architettura ricalca il "*modello di rappresentazione promosso dagli standard internazionali ed è articolato in descrizioni di fondi/complessi archivistici, soggetti conservatori, soggetti produttori, oltrechè di strumenti di ricerca descritti anch'essi in schede separate*" (STEFANO VITALI, *op. cit.*, p. 203).

⁵⁴ *Ibidem*. Per comprendere meglio tali concetti, va rilevato come i metadati METS-SAN ospitano una descrizione essenziale dei singoli oggetti digitali, in particolare, ma non esclusivamente quelli che riproducono elementi archivistici, fornendone gli indispensabili elementi identificativi, compresi quelli necessari a collocarli nel contesto archivistico di provenienza (*ivi*, p. 205). Essi possono venire gestiti nel portale SAN attraverso modalità diverse e cioè essere direttamente "immagazzinati" nello stesso oppure – ed è questo il caso che qui interessa – risiedere nei sistemi a cui essi aderiscono ed ai quali il SAN rinvia mediante un meccanismo di *links*.

⁵⁵ Si tratta cioè, come già rilevato *supra*, delle riproduzioni digitali dei documenti archivistici.

⁵⁶ Si precisa inoltre che le specifiche tecniche sulla architettura di scambio reciproco dei dati saran-

La convenzione prevede, inoltre, che la pubblicazione su SAN contenga il rimando al dettaglio della scheda del sistema di provenienza. *Ratio* della norma è infatti garantire quella omogeneità di fondo tra sistemi, di cui si è già accennato⁵⁷ e che è alla base della avvenuta istituzione del Sistema archivistico nazionale, ma con la possibilità di visionare le schede nel loro contesto originario.

Di particolare rilievo, appare inoltre il fatto che, a propria volta, con riferimento specifico alle schede "complesso archivistico di più alto livello" (complesso fondo/fondi e relativi soggetti produttori/profili istituzionali) provenienti dal SAN, si preveda l'impegno di immettere in BEWEB la dicitura "Fonte: SAN – Sistema Archivistico Nazionale" ed un *link*, che permetta anche qui la consultazione della scheda descrittiva nel contesto originale del sistema di provenienza (SAN).

Seguono gli impegni assunti, sempre con modulo simmetrico, dall'ICAR nei confronti dell'UNBCE con riferimento a questi stessi profili. Viene infatti prevista l'esportazione periodica "completa" in favore dell'UNBCE delle descrizioni archivistiche relative ad enti di proprietà ecclesiastica presenti nel SAN (ovvero "complessi archivistici" e relativi soggetti produttori/profili istituzionali). Qui si precisa, inoltre, che le specifiche sulla architettura di scambio reciproco dei dati saranno concordate sulla base della documentazione tecnica e degli standard generalmente applicati nel SAN (pubblicati sulla pagina *web* del sito ICAR)⁵⁸.

L'ICAR si impegna poi a presentare nel SAN le "*schede complesso archivistico di più alto livello*" e "*relativi soggetti produttori/profili istituzionali provenienti da BEWEB*", con il già menzionato riferimento al sistema di provenienza, oltre all'ormai ben noto *link* che ne consente la consultazione nel contesto originario.

Seguono altre previsioni sempre di carattere procedimentale. Anzitutto, viene indicata la necessità di "*un reciproco scambio di dati*" per un "*primo allineamento*" tra i sistemi SAN e BEWEB. L'inizio di tali operazioni tuttavia

no concordate sulla base della documentazione tecnica e degli *standard* generalmente applicati nel SAN (SAN NIERA EPF, CAT-SAN e METS-SAN). Il richiamo al NIERA richiede un chiarimento: nel 2011 sono state infatti pubblicate le "Norme italiane per l'elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, famiglie – NIERA (EPF)". Esse costituiscono – secondo la dottrina – il primo vero e proprio standard descrittivo di portata nazionale elaborato in Italia e sono finalizzate alla descrizione omogenea di enti, persone e famiglie, non solo nella loro qualità di "*soggetti produttori di archivio, ma tendenzialmente in ogni possibile ruolo che quelle entità possano svolgere in relazione alla documentazione archivistica*" (STEFANO VITALI, *op. cit.*, p. 206).

⁵⁷ Si veda *supra* il paragrafo 5.

⁵⁸ Gli standard SAN sono accessibili sul sito *web* dell'Istituto centrale per gli archivi: www.icar.beniculturali.it.

viene lasciato inespresso, presumibilmente al fine di definirlo in un momento successivo con un apposito provvedimento. Infine, le parti concordano sulla necessità di prevedere un “*periodico*” riversamento dei dati dal sistema BEWEB al SAN, che non sia comunque inferiore ad almeno una volta nell’arco di ogni anno.

6.3 *Altri profili di interesse*

Completano la convenzione tre articoli, piuttosto stringati, ma non per questo di peso minore rispetto agli altri. Un particolare rilievo rivestono in modo speciale gli artt. 3 e 4. L’accordo si chiude infine con una formula classica, ovvero la previsione secondo cui per ciò che non è contenuto in tale convenzione occorre rifarsi ad altri atti eventualmente sottoscritti dalle parti e alla normativa vigente (art. 5).

6.3.1 *Durata ed eventuale mancato rinnovo della Convenzione*

In apertura dell’art. 3 viene previsto che la convenzione abbia durata biennale e che si intenda tacitamente rinnovata, salvo disdetta con preavviso di almeno sei mesi, ritenendola inoltre passibile di revisione in qualsiasi momento previo accordo tra le parti. Si tratta anche in questo caso di una formula ricorrente per queste tipologie di accordi e che risulta già stata adottata, ad esempio, anche nel caso analogo della Convenzione tra la Direzione Generale per i beni librari, gli Istituti culturali e il diritto d’autore – Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche del MiBAC e l’Ufficio Nazionale per i Beni culturali ecclesiastici della CEI del 29 luglio 2008⁵⁹.

Decisamente delicata appare invece la seconda parte della disposizione in esame, la quale prevede che, in caso di mancato rinnovo dell’accordo, ICAR e UNBCE “*si impegnano alla reciproca rimozione dei dati pubblicati online*”. Evidente è l’importanza di tale previsione che, pur nella sua apparente logicità rispetto ai presupposti della convenzione, appare dalla portata applicativa concreta molto impegnativa. Essa implica infatti che, se per una

⁵⁹ Si segnala tuttavia, come unica variante rispetto a tale formula, la durata triennale prevista della convenzione in tema di biblioteche ecclesiastiche. Per un approfondimento sui contenuti dell’accordo si rinvia a ANTONIO G. CHIZZONITI, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, cit., 2008, p. 161.

qualsivoglia ragione una delle parti o entrambe non intendessero più continuare la collaborazione, ne deriverebbero l’oscuramento dei dati, con tutte le difficoltà che tale soluzione può comportare in concreto (anche sotto il profilo della ampiezza del materiale pubblicato). Al riguardo, si potrebbe azzardare che una soluzione così netta evidentemente sottintenda la coscienza delle parti che il meccanismo avviato, basato cioè sulla interoperatività tra sistemi, sia destinato a non interrompersi proprio per la rilevanza di un simile patrimonio per il “*bene del Paese*”⁶⁰.

Ciò sottolineato, non può comunque sottacersi come, sotto un profilo più strettamente giuridico, lasci in ogni caso perplessi la scelta della rimozione dei dati pubblicati con effetti *ex tunc*. A parere di chi scrive infatti una volta intrapresa la scelta dello scambio delle informazioni secondo le modalità indicate nella convenzione, esse dovrebbero ormai considerarsi una sorta di “diritto acquisito” per i loro fruitori. Sarebbe stata dunque forse preferibile la previsione di una semplice interruzione dello scambio di informazioni senza conseguenze ulteriori.

6.3.2 *Titolarità dei diritti di proprietà e utilizzo dei risultati*

Un tema del tutto diverso è invece affrontato dall’art. 4 della convenzione. Esso si occupa infatti della titolarità dei diritti di proprietà e dell’utilizzo dei risultati. Si tratta di un argomento particolare ed evidentemente molto sentito nel concreto.

Nello specifico, l’UNBCE garantisce, infatti, “*il riconoscimento della provenienza dei dati pubblicati su BEWEB, la cui titolarità rimane ai proprietari*”, precisando inoltre come la gestione del relativo *data base* sia di competenza della Conferenza Episcopale Italiana. I suoi contenuti – ribadisce ancora una volta la convenzione – “*saranno fruibili anche nell’ambito del SAN [...] a condizione che sia sempre presente il riferimento ed il link alla singola scheda descrittiva nel sistema di provenienza BEWEB*”. Ciò implica – e questo qui particolarmente interessa – che qualsiasi “*altra forma di trasferimento, diffusione, pubblicazione o comunicazione*” dei dati di BEWEB fruibili in SAN “*su altre iniziative, proprie o di terzi, non espressamente menzionate in questo accordo, dovrà essere oggetto di comunicazione ed approvazione preventiva*”. Si tratta di una precisazione importante, posto che – se il meccanismo del richiamo al sistema di provenienza delle schede è simile per tutti i soggetti

⁶⁰ Così – come noto – l’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria.

che aderiscono al SAN – la previsione circa la “*comunicazione ed approvazione preventiva*” relativa alla diffusione/utilizzo dei dati pubblicati in ulteriori casi guarda invece evidentemente ad altri profili.

Vengono infatti qui in rilievo problematiche, che si pongono su un piano più vasto, riguardante la pubblicazione *on line* dei dati dei beni culturali ecclesiastici in generale (mobili, immobili, etc.) e il loro utilizzo⁶¹, poiché – se da un lato – occorre garantire la “fruibilità” di tale patrimonio, dall’altro, se ne deve tutelare adeguatamente la proprietà intellettuale. In questo senso, la prima domanda da porsi è dunque se la disciplina relativa alla “*consultabilità degli archivi privati*” – ex art. 127 del D.lgs. n. 42 del 2004⁶² – possa venire applicata alle fattispecie riconducibili alla convenzione in esame. La risposta potrebbe essere parzialmente positiva se ci si riferisse ai soli “oggetti digitalizzati” presenti nel sistema, cioè a quei casi in cui tale particolare versione del documento di archivio consente la “visione diretta” – sia pure in formato elettronico – all’utente.

Fuori da tali ipotesi la situazione è stata fino ad ora poco chiara, rendendo sempre più auspicabile l’intervento di una specifica disciplina bilaterale, posto che l’accordo del 2000 si limita a poche previsioni generali in materia di “*consultazione degli archivi*”, prive tuttavia di qualsivoglia riferimento al caso specifico della informatizzazione dei dati⁶³.

⁶¹ Sul tema, si veda da ultimo con riferimento specifico alla disciplina della catalogazione dei beni culturali ecclesiastici, ISABELLA BOLGIANI, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali (“vecchi” e “nuovi”)*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, n. 33, 2012, pp. 15-16, che affronta il problema della pubblicazione *on line* delle relative schede descrittive (compilate da parte ecclesiastica anche grazie ad eventuali finanziamenti regionali), nei casi di richieste di “*utilizzo del materiale da parte di soggetti terzi all’amministrazione per scopi di studio o anche di diffusione per via telematica delle informazioni raccolte*”, concludendo – in assenza di una normativa specifica sul punto – circa l’opportunità della definizione di apposite convenzioni tra autorità confessionali e amministrazione. L’A. precisa infatti come tale soluzione non paia violare i limiti di competenza esistenti, posto che il D.lgs. n. 42 del 2004 prevede espressamente come “*il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali [...] curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intesa con gli enti proprietari, degli altri beni culturali*” (art. 17, comma 4).

⁶² Per un commento al contenuto generale di questa norma, si veda FRANCESCO A. CANCELLA, *Art. 127, in Codice dei beni culturali e del paesaggio. Commentato*, cit., p. 957 ss. e, con riferimento particolare alla consultabilità degli archivi ecclesiastici, *ivi*, pp. 965-971.

⁶³ Cfr. art. 2, comma 1: “*Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile, l’autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l’apertura alla consultazione degli archivi*”. Sul punto, sia pure sul piano più generale relativo alla consultazione cartacea, si veda GIORGIO FELICIANI, *L’intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche*, in *Per gli archivisti ecclesiastici d’Italia. Strumenti giuridici e culturali*, a cura di GAETANO ZITO, LEV, Città del Vaticano, 2002, p. 219 ss., il quale rileva che l’accordo del 2000 “*non dedica molta attenzione*” alla materia della consultazione, “*contemplata solo da poche disposizioni di carattere molto generico*”. In questo

La scelta qui prospettata consente dunque, almeno a parere di chi scrive, di sciogliere in parte la questione, prevedendo che ogni possibile forma di utilizzazione di tali informazioni (pubblicate sul *web*) ad opera delle parti o di terzi debba in ogni caso essere sottoposta alla previa comunicazione ed approvazione da parte della autorità ecclesiastica⁶⁴. Resta tuttavia da chiedersi, come si osserverà meglio in seguito, se l'inserimento di una previsione di tale portata in una fonte di secondo livello sia stata in ultima analisi la scelta più opportuna. Considerazione che evidentemente non vuole rinnegare affatto l'utilità e l'importanza della suddetta soluzione sotto il profilo pratico⁶⁵.

7. Osservazioni conclusive

Tanto considerato, pare opportuno tirare le fila di un argomento che rischia di sfilacciarsi in mille risvolti. Anzitutto va rilevato come il principio di collaborazione, ormai considerato come vero e proprio "architrave" dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Italia⁶⁶, abbia dimostrato ancora una

stesso senso, GERALDINA BONI, *op. cit.*, p. 125, la quale precisa come "l'apertura alla consultazione degli archivi ecclesiastici di interesse storico" sia sembrata "quasi concessa in contraccambio del soccorso pubblico a favore della conservazione dei medesimi". L'intesa – prosegue l'A. – pare pertanto "vaga su un problema alquanto spinoso", laddove era "forse legittimo attendersi disposizioni più numerose e stringenti proprio a garanzia di entrambe le parti".

⁶⁴ Questa scelta del resto appare in piena sintonia con quanto previsto più in generale per la consultazione degli archivi nell'intesa del 2000, che – all'art. 2 – specifica come "ferme restando le disposizioni contenute nella normativa civile", l'autorità ecclesiastica si impegna ad assicurare la consultazione degli archivi (in questo caso in forma diretta e non via *web*), secondo regolamenti adottati da ciascun Vescovo sulla base di schemi tipo predisposti dalla Conferenza Episcopale Italiana.

⁶⁵ L'accordo si chiude infine con una formula classica, ovvero la previsione secondo cui per ciò che non è contenuto in tale convenzione occorre rifarsi ad altri atti eventualmente sottoscritti dalle parti e alla normativa vigente (art. 5)

⁶⁶ Più in generale sul ruolo del principio di collaborazione, si veda GAETANO LO CASTRO, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Il Diritto ecclesiastico*, n. I, 1984, p. 508 ss.; PIERLUIGI CONSORTI, *Collaborazione e intese tra Stato e Chiesa*, in *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico*, a cura di VALERIO TOZZI, Edisud, Salerno, 1990, p. 310, il quale ha sottolineato come il principio di collaborazione rappresenti "un superamento oggettivo" del principio di bilateralità; GIUSEPPE DALLA TORRE, *op. cit.*, p. 81, il quale ha sottolineato come nell'art. 1 vengano precisati "valori e principi condivisi, cui entrambe le parti intendono improntare non solo l'applicazione nel tempo di quanto concordariamente convenuto, ma anche più in generale le proprie reciproche relazioni"; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, "A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio". *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Vita e Pensiero, Milano, 2006, pp. 70-73, la quale sottolinea come la peculiarità dell'Accordo di Villa Madama consiste nel suo porsi "non tanto come regolamento di competenze o gelosa definizione dei confini della propria sovranità, (...), ma come impegno di reciproca collaborazione, assunto e condiviso da entrambi i contraenti", in funzione del bene comune; ed ancora, più di recente, EAD., *Lo Stato*

volta una delle sue molteplici sfaccettature applicative. Proprio con riferimento a materie che presentano profili che interessano tanto lo Stato quanto la Chiesa esso infatti mostra tutto il suo potenziale operativo, si tratti o meno di materie c.d. miste⁶⁷ o più semplicemente “di confine”⁶⁸ (come nel caso di specie). Il senso della vicenda è infatti la scelta di una disciplina comune che sia applicata nell’interesse del Paese e in ultima istanza a favore del bene di tutti.

Non si può inoltre sottacere come al di là delle questioni di principio, la forza di questa convenzione stia nella puntualità con cui vengono affrontati i profili “pratico – operativi” della materia, indicando nel dettaglio forme e modelli collaborativi finalizzati a garantire l’interoperatività tra i sistemi SAN e BEWEB. Essa va cioè direttamente al cuore del tema. In questo senso, l’accordo in esame risulta per molti aspetti debitore rispetto a quello del 2000, il quale per questi stessi motivi era stato accolto sin da subito positivamente tanto dalla dottrina quanto dagli operatori di settore.

Laddove infatti la già citata intesa del 1996⁶⁹, “*si limitava a porre alcune premesse essenziali in vista della collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica*”, individuandone “*soggetti, forme e procedure*”⁷⁰, quella del 2000 invece

italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione (a proposito dell’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria), in *Stato, Chiese e confessioni religiose* (www.statoechiese.it), n. 3, 2014, in particolare pp. 6-9.

⁶⁷ Va precisato come secondo la dottrina dominante il tema dei beni culturali ecclesiastici (e dunque anche degli archivi) non rientri nel novero delle materie miste. Al riguardo, si veda per tutti ALBERTO ROCCELLA, *Conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche tra ordinamento canonico e ordinamento statale*, in *Le carte della Chiesa*, cit., p. 42, il quale sottolinea come “*il riferimento ai beni culturali nell’Accordo [di revisione del Concordato] non è valso a trasformare la materia in res mixta*”. Lo Stato cioè mantiene integra – secondo tale orientamento maggioritario – la propria competenza, tenendo però conto della peculiarità di tali beni sia sotto il profilo della appartenenza, sia per quanto concerne le loro finalità (in questo stesso senso, si veda inoltre FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Commento all’art. 19*, in *La nuova disciplina dei beni culturali ed ambientali*, cit., p. 83).

In proposito, cfr. GIORGIO PASTORI, *L’art. 12 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 nel quadro dell’ordinamento giuridico italiano*, in *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, a cura di GIORGIO FELICIANI, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 32, il quale sottolinea come le intese derivanti dall’art. 12 non possono introdurre “*un regime differenziato di tutela*”, ma hanno “*piuttosto carattere integrativo e, insieme, attuativo della legislazione italiana*”.

⁶⁸ Si tratta, a parere di chi scrive, di quelle materie che si collocano su una immaginaria linea di confine, rispondendo cioè ad esigenze civili ma – per taluni profili – anche a problematiche ecclesiastiche. Esse risultano pertanto di competenza statale ma, in taluni casi, la possibile sovrapposizione di tali interessi ne suggerisce per una migliore regolamentazione una trattazione definita bilateralmente, sulla base appunto del principio di collaborazione.

⁶⁹ Il testo di tale accordo è consultabile nel volume *La Chiesa cattolica in Italia*, cit., p. 185, nota 1.

⁷⁰ Per un primo commento all’Intesa si veda per tutti, GIORGIO FELICIANI, *I beni culturali ecclesiastici. Dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense alla recente Intesa*, in *Vita e Pensiero*, 80,

ha avuto il pregio di entrare “*nel merito della questione in modo diretto ed operativo*”⁷¹. Una scelta che fungerà da “apri-pista” al successivo accordo del 2005. Tale testo abbandona, infatti, come è stato sottolineato, i “*tratti procedurali*” che avevano caratterizzato la precedente intesa del 1996 per arrivare ad una impostazione del tutto nuova⁷², presentando un impianto animato da un deciso “*spirito costruttivo*”⁷³.

Anche la convenzione in esame, sebbene “ontologicamente” abbia natura per così dire procedimentale⁷⁴, sa staccarsi – come si è avuto modo di esaminare – da una logica di meri rimandi e definizione di confini. Essa affronta cioè, pur nel rispetto dei limiti che le sono propri, gli aspetti sostanziali della questione, avendo il pregio di proporre soluzioni e offrire risposte a problemi aperti, proprio grazie al forte spirito collaborativo che la caratterizza.

Resta da chiarire, guardando al profilo della gerarchia delle fonti, se a fronte di tale recente convenzione, si potrebbe oggi eventualmente ipotizzare un rinnovo dell’intesa sugli archivi del 2000. In particolare, l’aspetto che forse andrebbe integrato pare infatti – come anticipato – quello sulla titolarità dei diritti di proprietà e l’utilizzo dei risultati. La disciplina di questi profili potrebbe così opportunamente trovare spazio in una fonte normativa

1997, pp. 493-507. Più di recente, ERMINIA CAMASSA, *op. cit.*, pp. 130-134. Ancora una volta, emerge qui – guardando alla gerarchia delle fonti in esame – un fenomeno ricorrente nel mondo giuridico ovvero la disparità tra “forma” e “sostanza”.

⁷¹ Così Mons. GIANCARLO SANTI, allora Direttore dell’Ufficio della CEI per i beni culturali ecclesiastici in un documento ad uso interno, citato da GIORGIO FELICIANI, *I capisaldi dell’Intesa*, cit., p. 139, previa autorizzazione dell’Autore.

⁷² Così ANTONIO G. CHIZZONITI, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 162.

⁷³ Sul punto, si veda ampiamente CARLO CARDIA, *Lo spirito dell’Accordo*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l’intesa del 26 gennaio 2005*, a cura di MICHELE MADONNA, Marcianum Press, Venezia, 2007, p. 35.

⁷⁴ Le convenzioni, come noto, sono accordi definiti da un “organo amministrativo” che, pur agendo nell’interesse comune (*rectius*: pubblico), non risulta munito di alcun potere specifico di rappresentanza della collettività. Tali documenti, dunque, non possiedono valenza normativa in senso stretto, ma – anche qualora vengano siglati con soggetti confessionali (come nel caso di specie) – sono qualificabili come “atti aventi carattere amministrativo” e rientrano a pieno titolo nelle c.d. fonti normative di secondo livello, implicando obblighi giuridici determinati per le parti (cfr. ISABELLA BOLGIANI, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali “vecchi” e “nuovi”*, cit., pp. 20-24; in questo stesso senso, si veda inoltre ALBERTO ROCCELLA, *I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 221, il quale con riferimento alla convenzione tra l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione – ICCD – del Ministero per i beni e le attività culturali e la CEI “circa le modalità di collaborazione per l’inventario ed il catalogo dei beni culturali mobili appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche”, dell’8 aprile 2002, sottolinea come tale accordo “non contiene disposizioni normative”, ma regola “alcune modalità della collaborazione in via amministrativa”. Esso dunque implica obblighi diretti per i contraenti e “si pone effettivamente nello spirito della collaborazione, secondo la formula dell’art. 12, n. 1, primo comma dell’Accordo del 1984”, non comportando alcuna “diminuzione di tutela, né un regime speciale” rispetto alle competenze statali in materia).

di più alto livello, tale da garantirne al meglio l'operatività. Certo è che lo sforzo apportato per chiarire anche questo aspetto, di non facile approccio, appare indiscutibilmente significativo ed estremamente utile in concreto. Del resto è dal "*quotidiano del diritto ecclesiastico*"⁷⁵ che – come noto – si individuano le problematiche più urgenti e si costruisce nel tempo, anche sul piano delle fonti normative di vertice, il contenuto delle nostre discipline.

⁷⁵ ARTURO CARLO JEMOLO, *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, II ed., Giuffrè, Milano, 1969, pp. 29-30; ed ancora ID., *I problemi pratici della libertà*, Giuffrè, Milano, 1961.